

Socialità e distanziamento

di Giulia Maria Labriola*

Sociality vs. distancing

This essay deals with some features of the transformation of sociality produced by the Covid-19 pandemic, in particular with relation to knowledge, work, spaces. Considering sociality as a condition of expression of the principle of equality, and rethinking the ways of exercising it (between the real and the virtual) requires a wide public debate, with a recovery of the role of intermediate bodies and the principle of solidarity (from a global perspective).

Keywords: Sociality, Social Distancing, Substantial Equality, Solidarity.

In una lettera del giugno 1955 a Nicola Chiaromonte, Albert Camus ammette di essere un pessimo corrispondente, poiché avrebbe dovuto scrivergli da tempo e in modo più diffuso; la motivazione che adduce è affascinante: «(...) *la page blanche ne ressemble jamais pour moi à l'ami*»¹. Questa metafora, piuttosto esplicita, è rafforzata quando Camus osserva che preferirebbe di gran lunga avere l'amico a Parigi, o a Roma, ma comunque vicino a sé.

L'irriducibilità della persona a una pagina bianca e l'impraticabilità dell'amicizia a distanza sono una buona rappresentazione del tema che cercherò di sviluppare in queste pagine: se la socialità possa essere effettivamente agita in condizione di isolamento e, in caso affermativo, con quali implicazioni. Una simile evenienza non si riferisce ad un caso di scuola, ma descrive l'inedita modalità in cui si sono sviluppate le relazioni sociali, a causa della pandemia che da oltre un anno dispiega i suoi effetti: si parla comunemente a questo proposito di *distanziamento sociale*², non senza

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto presso l'Università “Suor Orsola Be-nincasa” di Napoli; giulia.labriola@unisob.it.

1. A.Camus, N. Chiaromonte, *Correspondance 1945-1959*, édition établie, présentée et annotée par S. Novello, Gallimard, Paris 2019, p. 143.

2. Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/distanziamento-sociale_%28Neologismi%29/.

dubbi circa l'effettiva adeguatezza del neologismo (un calco dell'inglese *social distancing*)³.

In questa espressione sarebbero infatti contenute due potenziali fonti di equivoco: per un verso, si tratta di una definizione fuorviante, perché ci si dovrebbe riferire, più correttamente, a *misure di distanziamento sociale* (di diverso grado, fino al confinamento, di cui il distanziamento sociale finisce per diventare sinonimo); per altro verso, è deprimente, perché allude a un'incompatibilità fra socialità e distanziamento. In questa prospettiva, si comprende la raccomandazione di prediligere il riferimento a un *distanziamento fisico*, più che sociale⁴.

La questione, come si intuisce, non è meramente nominale; nella predilezione per l'uso del lemma *distanziamento fisico* si annida, latente ma percepibile, un desiderio di rassicurazione: quasi a lasciar intendere che nonostante le misure crescenti di distanziamento interpersonale, tuttavia la socialità non risulta pregiudicata. Il tema di riflessione che ne deriva è se sia possibile scorporare (nel senso etimologico del termine) la socialità dalla fisicità e, in caso affermativo, se sia ancora socialità, e di quale specie nuova, quella fitta e pressoché ininterrotta rete di relazioni, funzioni vitali, scambi cui si dà vita in una condizione di generalizzato e prolungato confinamento.

Quanto al primo interrogativo, l'osservazione della realtà e la nostra stessa esperienza recente sembrerebbero farci propendere per una risposta affermativa. In vaste parti del globo (non tutte: ve ne sono di vastissime non raggiunte dalle misure di contenimento prima, né dalla copertura vaccinale poi, ma drammaticamente investite da un virus che, come è stato spesso notato⁵, è per definizione globale e sconfinato), interi popoli hanno dovuto adeguarsi (non senza forme di opposizione, anche radicale) a misure di contenimento che sono poi diventate di confinamento. In questa progressiva riduzione, lo spazio sociale si è ripiegato fino a coincidere con quello della privatezza domestica, divenuta, paradossalmente, l'unica dimensione possibile della socialità.

A questa capacità di adattamento, matrice di una socialità disincarnata, ha certamente contribuito una memoria storica, una sorta di impronta culturale che dovrebbe renderci non impreparati⁶, sulle

3. L. di Valvasone, *Distanziamento sociale*, in “Italiano digitale. La rivista della Crusca in rete”, XIII, 2, 2020, pp. 100-7, in <https://id.accademiadellacrusca.org/articoli/distanziamento-sociale/465>.

4. Cfr. <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/distanziamento-fisico/2880>.

5. D. Di Cesare, *Virus sovrano? L'asfissia capitalistica*, Bollati Boringhieri, Torino 2020.

6. Se solo non fossimo affetti, a livello globale, da una pericolosa “mancanza di immaginazione”, che neanche in presenza di campanelli d'allarme, come la SARS a inizio anni

epidemie e sulle misure per fronteggiarle. Non si tratta di pratiche inedite, né ignote, perché sono connesse a fenomeni che hanno accompagnato con regolarità l'uomo nel corso della storia (che anche sotto questo profilo vive cicli periodici) e popolano l'immaginario letterario e iconografico classico, medievale e moderno in modo pressoché ininterrotto⁷. La letteratura secondaria sulla pandemia, un genere ormai inarrestabile, ne offre un vasto campionario (da Pericle a Max Weber, se così si può dire), dotato di maggiore o minore originalità, ma in linea generale rappresentativo del fatto che l'isolamento come misura di contenimento del contagio è un paradigma con una lunga storia alle spalle.

Nonostante ciò, nell'evento pandemico più recente della serie (che ci vede protagonisti, quindi non imparziali per definizione) può essere rilevato un elemento di tipicità, che consiste nelle proporzioni realmente globali; se non si tratta di pratiche radicalmente nuove, si tratta però di pratiche smisurate. Ci troviamo infatti al cospetto di una pandemia che ha prodotto una sorta di reclusione di massa, quasi simultaneamente e in tutto il mondo (*rectius*: nella parte di mondo che consideriamo il tutto, per una sorta di sineddoche politica), protratta per un tempo ragionevolmente lungo e capace di fatto di sospendere la socialità dell'umanità: un insieme di fattori decisamente peculiare.

Non se ne può dedurre, come già osservato, che la dimensione sociale della vita sia scomparsa del tutto: si è piuttosto trasferita in una condizione virtuale, innaturale rispetto ai fattori che la costituiscono, quali relazioni familiari, affettive, educative, professionali. Per cercare di rispondere al secondo interrogativo che ci eravamo posti (fu vera

Duemila (“il proiettile che aveva sfiorato sibilando l'orecchio dell'umanità”), ci ha indotto a essere previdenti. D. Quammen, *Perché non eravamo pronti*, trad. it. di M. Z. Cicciomarra, Adelphi, Milano 2020, p. 15 e p. 22.

7. Mi limito a due riferimenti: W. E. McNeill, *La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall'antichità all'età contemporanea* (1977), trad. it. di L. Comoglio, Einaudi, Torino 1981 e F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII)* (1979), trad. it. di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1981. Si tratta, com'è noto, di due esempi classici di storia mondiale e di storia totale (rispettivamente), variamente criticabili (e criticati: basterà ricordare l'autodifesa di McNeill nel saggio *A defense of world history*, in “Transactions of the Royal Historical Society”, 32, 1982, pp. 75-89 e l'opera di decostruzione delle analisi di Braudel sulla Gran Bretagna intrapresa da François Crouzet) ma tuttora validi. Per non generare equivoci, rispetto alla diversa storia *globale*, su questo polisemico paradigma si può leggere S. Conrad, *Storia globale. Un'introduzione*, trad. it. di N. Camilleri, Carocci, Roma 2021⁴ (2015). Un monito sulle insidie (impossibilità di dominare fonti e competenze linguistiche necessarie per praticare una *global history* e pregiudizio eurocentrico) di questa fortunata (e discussa) storiografia, divenuta disciplina a sé, si trova in una recensione apparsa sulla rivista “Pandora”, in <https://www.pandorarivista.it/articoli/storia-globale-sebastian-conrad/>.

socialità?), proverò a trarre elementi di riflessione, provvisori e aperti, da un primo esame dei mezzi e, in parte, degli effetti di questo inedito processo di sublimazione della socialità, espressa in forme mai così raffatte.

Se la causa efficiente è il morbo, lo strumento di realizzazione di questo slittamento di piano è, inevitabilmente, il diritto. Sostenuto dalla necessità⁸, il legislatore, improvvisamente redivivo nel ruolo di depositario della sovranità⁹, ha realizzato nelle forme del diritto la transizione dalla socialità *tout court* a una socialità di tipo immateriale. Limitandoci al caso italiano, che è però indice di uno standard diffuso, si può osservare che questa transizione non è stata indolare, ma anzi caratterizzata da una certa crisi di legittimazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

Dal primo punto di vista, secondo alcuni interpreti la gestione della prima fase della pandemia avrebbe reso palese lo squilibrio fra l'assertività delle scienze (economiche e biologiche) e l'incertezza nell'assumere decisioni dell'ordine giuridico-politico, tanto da far sorgere l'interrogativo su chi dovesse farsi carico della pandemia, fra politici e scienziati¹⁰. Uno squilibrio che sarebbe l'indice di un fenomeno più risalente, ampio e per

8. Le teorie sulla necessità come fonte del diritto (vero luogo comune, nella storia della cultura giuridica) si possono raggruppare in intraordinamentali e extraordinamentali, con riferimento alla collocazione della fonte del diritto emergenziale e della conseguente temporanea sospensione dell'ordinamento giuridico, in alcune delle sue parti (anche significative: è il caso delle libertà fondamentali). Nel primo caso, questa sospensione discende da norme dell'ordinamento stesso; nel secondo caso, la necessità è una fonte originaria e suprema, esulante da ogni previsione normativa. Per una ricognizione, P. G. Grasso, *Stato di necessità nel diritto pubblico*, in *Stato di necessità*, in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano 1977, pp. 822-906 (pp. 866-82). Per una limpida, ancorché datata, rappresentazione delle radicali differenze che sussistono fra questi modi di concepire la necessità, rinvio rispettivamente a S. Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria*, in "Rivista di diritto pubblico", 1, 1909; oggi in Id., *Scritti minori. Vol. 1. Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1990 (ristampa dell'edizione del 1950), pp. 349-77; e S. Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, in "Archivio giuridico Filippo Serafini", 1901; oggi in Id., *Scritti minori. Vol. 1. Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1990 (ristampa dell'edizione del 1950), pp. 131-201.

9. D. Runciman, *Coronavirus has not suspended politics, it has revealed the nature of power*, in "The Guardian", 27 March 2020, in <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/27/coronavirus-politics-lockdown-hobbes>. Sull'uso (sobrio) del paradigma hobbesiano in rapporto all'emergenza, più diffusamente T. Sorell, *Emergencies and Politics. A Sober Hobbesian Approach*, Cambridge University Press, Cambridge 2013 (spec. pp. 22-54).

10. J. Zielonka, *Who should be in charge of pandemics? Scientists or politicians?*, in G. Delanty (ed.), *Pandemics, politics, and society. Critical perspectives on the Covid-19 crisis*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, pp. 59-74.

certi versi preoccupante, che attiene al rapporto fra verità scientifica e verità giuridica e si traduce nella tendenza sempre più marcata della scienza, o meglio dello scientismo, a sostituire il diritto nel “lavoro di traduzione tra politica e dogmatica compiuto dal diritto – cruciale per la democrazia” e costruzione della “armatura dogmatica della società”, che nel pluralismo dei valori e dei fini alimenta le nostre democrazie costituzionali¹¹. È difficile non osservare come quest’opera di sostituzione sia talvolta facilitata dagli stessi giuristi (qui legislatori), visibilmente sollevati dalla rinuncia al peso della decisione¹².

Dal secondo punto di vista, un deficit di legittimazione è stato percepito nella scelta degli strumenti normativi con i quali il legislatore (non solo italiano) ha scelto di disciplinare l’emergenza. In questo ambito, si sarebbe manifestata un’intima contraddizione fra il risorgere della massima espressione della sovranità (la decisione *sullo* stato di eccezione)¹³ e l’incertezza sul suo esercizio nelle modalità tipiche dello Stato costituzionale di diritto.

Al netto di fantasiose teorie del complotto ed evocativi (ma non persuasivi) paradigmi di dittature sanitarie, non possono essere frettolosamente liquidate le critiche rivolte a questa incertezza, che incide sulla forma del diritto dell’emergenza: come ogni osservatore non ingenuo né intellettualmente disonesto sa, anche in questo caso, la forma non equivale al formalismo (che sarebbe sintomo di una malattia non infantile, ma piuttosto geriatrica del giurista: una pia illusione fuori tempo massimo) del diritto, ma proprio alla sua sostanza più politica. Si spiegano così, per limitarci a una breve ricognizione del dibattito pubblico nel nostro Paese¹⁴, i rilievi mossi da parte di giuristi e teorici del diritto: sulla natura temporanea delle misure restrittive delle libertà personali, dovuta all’intima connessione

11. Entrambe le citazioni sono tratte da O. De Leonardis, *Postfazione*, in A. Supiot, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell’orizzonte della mondializzazione*, a cura di A. Allamprese e L. D’Ambrosio, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 184-5.

12. Su questo, il monito di Alain Supiot è severo (ma non ingiustificato) e tocca il punto nevralgico della natura consultiva o fondativa della tecnica, rispetto al diritto: «Colui che governa, ovvero nel senso etimologico del termine colui che tiene il timone, non può pretendere che le scienze stabiliscano la rotta per permettergli di scaricare le proprie responsabilità». A. Supiot, *Introduzione all’edizione italiana*, in Id., *La sovranità del limite*, cit., p. 9.

13. C. Schmitt, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica* (1922), a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972.

14. Per una ricognizione meno di superficie, rinvio a M. Barberis, *La filosofia del diritto dei DPCM. Tre interpretazioni*, in “L’Ircocervo”, 1, 2021, pp. 44-53, che legge le interpretazioni della gestione della pandemia sotto il profilo giuridico raggruppandole in tre modelli (decisionista, costituzionalistica, realista).

con la necessità, che ne è il presupposto giustificativo e come tale porta con sé un corredo di garanzie non negoziabili, perché stabilite a livello costituzionale¹⁵; sulla qualità linguistica delle disposizioni normative¹⁶, che non soddisfa un vezzo estetico, ma principi fondamentali per una cultura garantista, quali chiarezza, conoscibilità, certezza, prevedibilità del diritto; sulla scelta dell'atto-fonte, che dovrebbe cadere sulla legge ordinaria o su un'altra fonte primaria (quale è il decreto-legge), non su una fonte secondaria di natura regolamentare (quale è il decreto del presidente del Consiglio dei ministri), per non pregiudicare il “confine costituzionale” della riserva di legge che presiede alla limitazione eccezionale delle libertà fondamentali, e non dovrebbe generare una “bulimia normativa”, per non compromettere l'efficacia stessa delle norme¹⁷; sull'importanza di conservare il senso della misura (nell'accezione platonica del termine), anche sotto il profilo strumentale, ma dall'enorme portata simbolica, dell'uso delle Forze Armate per presidiare i territori in cui vige un rigido confinamento¹⁸; infine, un trasversale richiamo al principio di solidarietà, su cui avrà modo di tornare, declinato nelle forme della solidarietà istituzionale¹⁹, internazionale²⁰, globale²¹.

L'innalzamento della soglia di attenzione sulle modalità di gestione della pandemia risponde a molte ragioni: talvolta, è la maschera di una

15. G. Azzariti, *Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato*, intervista a L. Milella, in “la Repubblica”, 8 marzo 2020; con toni più radicali, G. Azzariti, *I pieni e solitari poteri del capo del Governo extra ordinem*, in “il manifesto”, 19 marzo 2020.

16. S. Cassese, *Il dovere di essere chiari*, in “Corriere della Sera”, 24 marzo 2020.

17. Entrambe le citazioni sono tratte da E. Cheli, *Rischi da evitare nel governo dell'emergenza*, in www.rivistailmulino.it, 28 ottobre 2020 (in https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5422).

18. «Il ricorso alle Forze Armate in funzione di ordine pubblico per l'attuazione delle disposizioni del governo, ad esempio, porta con sé un carattere evocativo di altri e drammatici momenti. (...) Non sono necessari i blindati, per fare un posto di blocco» (W. Zagrebelsky, *Coronavirus, i paletti della Costituzione: attenzione all'uso dei soldati*, in “La Stampa”, 25 marzo 2020).

19. «La leale collaborazione tra poteri è il risvolto istituzionale della solidarietà» (M. Cartabia, intervista a Giovanni Bianconi, *Nella Costituzione le vie per uscire dalla crisi*, in “Corriere della Sera”, 29 aprile 2020). Dello stesso tenore (nello stesso giorno) W. Zagrebelsky, *L'emergenza e la Costituzione. Ritrovare l'equilibrio tra poteri*, in “La Stampa”, 29 aprile 2020.

20. G. della Cananea, *La gestione del coronavirus mostra l'illusorio fascino dei regimi autoritari*, in “Il Foglio”, 17 marzo 2020. In relazione a questo intervento, riconduco all’idea della solidarietà internazionale la tesi conclusiva, secondo cui questa emergenza può essere affrontata “senza rinunciare alla trasparenza e al rispetto effettivo – non meramente formale – degli obblighi di informazione e cooperazione internazionale”.

21. L. Ferrajoli, *La globalizzazione messa con i piedi per terra*, in “il manifesto”, 17 marzo 2020.

contrapposizione ideologica, tale per cui non si critica l'attività, ma chi (la parte politica che) la pone in essere. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è sintomo di una cittadinanza “critica e attiva”²², dedita a una “vigilanza democratica”²³ che si attiva al cospetto di ogni limitazione della libertà, cui nessuno è disposto a consentire, se non per buone ragioni e con le dovute garanzie. Tale consenso non è rimesso a valutazioni personali o incerti canoni, ma è parte di un paradigma ben preciso del diritto dell'emergenza, che si è formato all'interno della cultura giuridica europea fra XIX e XX secolo ed è cristallizzato in tre caratteri: fondamento in uno stato di necessità, adozione in via temporanea e rispetto del principio della separazione dei poteri, per preservare controlli reciproci²⁴. La verifica circa la sussistenza di queste condizioni sostiene la pensabilità, più che la negazione, della limitazione della libertà, perché traccia lo spazio in cui può essere legittimamente invocata²⁵.

Queste ultime considerazioni ci aiutano, forse, a leggere con maggiore profondità le implicazioni che la rarefazione della socialità nel tempo della pandemia porta con sé. Se la sospensione della socialità ha alla sua radice una significativa riduzione delle libertà che le sono intimamente connesse, per quanto sia legittima (quindi necessaria, temporanea, bilanciata) è evidente che non riguarda solo i giuristi, ma anche, se non soprattutto, i destinatari comuni di misure così restrittive. La nostra vita è direttamente chiamata in causa da un evento perturbante come l'isolamento da contenimento, perché questa misura estrema tocca profondamente la nostra natura umana, in un suo predicato originario.

Che la socialità costituisca un fattore costitutivo dell'umanità (nel senso di pluralità di esseri umani che designa una comunità universale) rinvia a una tradizione troppo nota per essere ripercorsa e troppo lunga per es-

22. P. Ignazi, *Il '68 rovesciato. Vita e potere nella pandemia*, in P. Ignazi, N. Urbinati, *Contagio e libertà*, Laterza, Roma-Bari 2020, pp. 31-52 (p. 52).

23. M. Luciani, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in “Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale”, 2, 2020, pp. 109-41 (p. 141). L'impostazione, critica (soprattutto su alcuni paradigmi, come il primato della salute su tutti gli altri diritti costituzionali, che avrebbe ricadute più ampie rispetto al contesto in cui è stato avanzato) ma equilibrata, è rafforzata in un breve contributo successivo, che respinge in pari grado “fondamentalismi securitari” e “reazioni pseudo-libertarie”. M. Luciani, *Avvisi ai naviganti del mar pandemico*, in “Questione giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura democratica”, 2, 2020, pp. 6-10 (in <https://www.questionejustizia.it/rivista/articolo/avvisi-ai-naviganti-del-mar-pandemico>).

24. Ex multis, F. Saint-Bonnet, *L'état d'exception*, PUF, Paris 2001.

25. Entro queste premesse, che segnalano un'adesione alle teorie intraordinamentali della necessità come fonte del diritto, si può affermare che “lo stato di eccezione non ha nulla di eccezionale”; M. Troper, *Le droit et la nécessité*, PUF, Paris 2011, pp. 99 ss.

sere ricostruita. Dalla radice aristotelica, trasmigra nel *socius* medievale (la cui socialità, vero collante delle molte *societas* cui si appartiene, opera come fattore di stabilizzazione di una gerarchia naturale, immodificabile, opprimente), si trasforma in modo sensibile (come agente della costruzione di uno stato politico artificiale, storico, umano, fondato sull'uguaglianza, provvisoriamente ma inevitabilmente ancora formale) nelle diverse declinazioni delle dottrine del diritto naturale moderno (mi limito a ricordarne due, essenziali per il cantiere della modernità e pertinenti al tema: l'*appetitus societatis* groziano e la *socialitas* pufendorfiana), si innerva nel linguaggio dell'uguaglianza rivoluzionaria e con questa rinnovata veste acquista finalmente una dimensione sostanziale nei movimenti di massa del XIX secolo, che fungono da vettore per l'approdo che più ci riguarda, quello costituzionale.

Questo percorso, che per ragioni evidenti può essere solo evocato in una sintesi molto semplificata, contribuisce a formare il sostrato politico delle libertà individuali e collettive, costituzionalmente garantite, che sono a loro volta modi di espressione della socialità: basti pensare alla libertà di circolazione, di manifestazione del pensiero, di riunione (proprio quelle libertà-socialità, e non per caso, che per prime vengono compresse in ogni regime dittoriale)²⁶.

Si potrebbe dire, spingendo un po' in là l'interpretazione, che nell'età contemporanea si profila una relazione stretta, quasi un'endiadi, fra socialità e libertà, propiziata dalla mediazione insostituibile dell'uguaglianza: sancita a vari livelli nelle costituzioni novecentesche, questa relazione spiega perché incidere su uno dei termini che la compongono chiama inevitabilmente in questione anche gli altri.

Le osservazioni fin qui proposte hanno riguardato le cause (la pandemia) e gli strumenti (il diritto) che hanno determinato l'avvento di un'inedita socialità, che ho definito scorporata, cioè separata e pre-scindente dai corpi, che di norma ne sono gli attori principali²⁷. Si

26. Merita di essere ricordato, in questo senso, il prezioso frammento (incompleto perché postumo) in cui Franz Neumann isola i fattori che segnalano, come autentiche sentinelle di democrazia, ogni slittamento verso la dittatura; F. Neumann, *Note sulla dittatura* (1957), in Id., *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, il Mulino, Bologna 1973, pp. 329-55.

27. Non intendo con ciò affermare che la socialità sia preclusa a chi non domini, del tutto o in parte, la corporeità: sarebbe un'idea sbagliata, pericolosamente discriminatoria e profondamente banalizzante, in rapporto alla lunga tradizione di studi critici sulla corporeità in prospettiva filosofica, sociologica e non da ultimo pedagogica (mi limito ai versanti che mi sembrano più direttamente connessi alla socialità). Ma credo si debba muovere, ancora una volta, dal carattere esorbitante del fenomeno, che riguarda un'esperienza imprevista e generalizzata, di portata globale e come tale capace di sradicare tutti i corpi, pressoché simultaneamente, dalla dimensione della socialità. Non si tratta di una mera

tratta ora di considerarne alcuni effetti (più correttamente, mi limiterò a enumerarli, offrendoli alla riflessione comune e mettendo in conto “il gravoso rischio di una smentita”²⁸), perché è proprio sul piano degli effetti che la nostra natura umana socievole risulta più evidentemente convocata.

Una pur rapsodica ricognizione non può che muovere da una classe particolare di individui: quanti ricavano un particolare pregiudizio, a diverso titolo, dal semplice trasferimento della socialità in una modalità del tutto virtuale. Prima cioè di esaminare brevemente le ricadute dell’isolamento su chi può attivare una socialità alternativa, è necessario ricordare che in molti casi questo passaggio è dannoso in sé o semplicemente impossibile da realizzare. È dannoso per chi, pur avendo la possibilità materiale di accedere alla socialità virtuale, si trova in condizioni emotive (bambini, adolescenti), psichiche (soggetti fragili) o fisiche (anziani, disabili, persone con bisogni speciali) di vulnerabilità²⁹ tali da rendere essenziale la fisicità della socialità. È invece del tutto precluso a chi non abbia accesso alle infrastrutture tecnologiche richieste per esercitare davvero una socialità virtuale.

Le conseguenze dell’impatto della socialità virtuale su queste categorie di persone (vulnerabili in modi che possono sovrapporsi, generando un’esclusione ancora più significativa) potranno essere misurate e dunque valutate in modo adeguato solo nel medio-lungo periodo, da studiosi dotati delle necessarie competenze specialistiche. Tuttavia, in attesa dei risultati delle ricerche nei campi delle neuroscienze, della psicologia sociale, della sociologia e delle altre scienze sociali a vario titolo coinvolte, si può fin d’ora osservare che il denominatore comune delle condizioni descritte è una compromissione del principio di egualanza sostanziale. Rispetto alla socialità disincarnata di questi individui, entra in questione un principio che esige un’azione tempestiva di rimozione degli ostacoli all’acceso di un

differenza quantitativa, ma di un autentico cambio di paradigma (per quanto temporaneo), che come tale va affrontato.

28. G. Marramao, *Virus. Virosfera e comunità*, in “B@belonline. Rivista di filosofia”, 7, 2021, pp. 133-7 (p. 134). Superando la riluttanza e assumendo il rischio, Marramao attraversa quello che definisce il tempo di tempesta e prende la parola, indicando nella resilienza e nel fare comunità due praticabili vie per uscirne.

29. La difficoltà di definire il concetto di vulnerabilità è pari solo alla sua recente espansione. Per una presentazione di alcune declinazioni, B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino 2021. Per un’analisi non tassonomica, improntata a un pensiero ricchissimo e critico, G. F. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma 2021² (2019). Per un’analisi (in via) giurisprudenziale, E. Diciotti, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in “Ars Interpretandi”, 2, 2018, pp. 13-34.

diritto a Internet maturo per una tutela di rango costituzionale³⁰, quale diritto sociale in senso stretto³¹.

Per quanto concerne gli effetti della socialità virtuale su quanti hanno potuto accedervi e viverla pienamente, come accennato è difficile ricondurli a unità. Senza pretesa di completezza, mi pare utile segnalarne alcuni, non solo perché significativi nelle parentesi pandemica entro cui si sono dispiegati, ma perché portano con sé possibilità di futuro: in alcuni casi desiderabili, in altri discutibili. Per comodità di esposizione, indicherò temi che contengono moltitudini di problemi: sapere, lavoro, spazi.

Una minima rappresentazione di cosa si possa intendere con ‘sapere’ è offerta da tre ambiti della vita che hanno dovuto inaspettatamente e rapidamente riorganizzarsi in una veste dematerializzata: la scuola, l’università, la cultura. Superando l’inevitabile impressione di genericità di questi termini, che pretendono di sintetizzare realtà molto complesse e al contempo ne lasciano esorbitare altre che potrebbero o dovrebbero essere incluse nell’area del sapere, tendo a considerare insieme questi luoghi perché assumo che in ciascuno di essi il sapere si costituisca come pratica (discorsiva, argomentativa, estetica) e non come trasmissione di nozioni costituite. Se si accoglie questo presupposto, diventa facile comprendere come sia tecnicamente possibile fare scuola, università, cultura da remoto (è stato fatto, con grande sforzo da parte di tutti), ma che nel passaggio alla virtualità molto è andato perduto. Basterà ricordare, ad esempio, che per la scuola la transizione alla virtualità ha implicato una perdita sul fronte della socialità di (almeno) due specie, che attengono all’apprendimento in senso stretto e allo sviluppo psico-fisico connesso alle relazioni umane

³⁰. Impossibile non ricordare l’impegno di Stefano Rodotà, predittivo in questo come in altri ambiti strategici dei (nuovi) diritti, sia nella direzione della costituzionalizzazione del diritto di accesso alla rete che nella direzione di una costituzione per Internet. Queste idee sono state espresse negli anni, in contributi noti e numerosi; si possono sinteticamente cogliere nella proposta di revisione costituzionale dell’art. 21 della Costituzione, avanzata nel 2010, e in S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in “Politica del diritto”, 3, 2010, pp. 337-51 (una risposta a questa domanda, ancora aperta, arriverà nella *Dichiarazione dei diritti in internet* del 2015 in https://www.camera.it/application/xmanager/projects/legi7/commissione_internet/note_informative_2017.pdf). Più ampiamente, mi pare che questi contributi appartengano a una visione aperta e dinamica (storica) del catalogo dei diritti fondamentali e alla convinzione della persistenza delle istanze del costituzionalismo dei bisogni, che suscita l’interrogativo su chi possa incarnare «questo sentimento dei diritti, ora che sono tramontati i grandi soggetti storici, la borghesia e la classe operaia, che nella modernità sono stati protagonisti della loro ascesa?». La domanda non è retorica, perché ha una risposta: «il codice di questa impresa ha un nome, e si chiama politica» (S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 103-4).

³¹. Che in quanto tale dev’essere a carico dello Stato, sotto forma di «investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica» (T. E. Frosini, *Liberté Egalité Internet*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 60).

intrattenuute. Non si può dire che questo non valga per gli studenti universitari, ma nel caso di studenti particolarmente giovani è lecito supporre (in attesa delle evidenze fornite dagli specialisti) che le conseguenze della deprivazione siano più gravi. Sia per la scuola che per l'università, inoltre, si è posto il problema, già evidenziato, del gap tecnologico (a carico delle famiglie e delle strutture), che nelle condizioni determinate dalla pandemia può diventare esiziale. Un deficit che paradossalmente può depotenziare un aspetto positivo, come l'aumento esponenziale di eventi e giacimenti culturali (spettacoli, musei, biblioteche, archivi) che sono stati resi disponibili a una vastissima platea virtuale, composta soprattutto di quanti in condizioni diverse difficilmente avrebbero potuto goderne. L'indispensabile mediazione tecnologica genera, infine, altri motivi di riflessione, inerenti la proprietà privata delle piattaforme: un problema che non nasce con la pandemia ed è stato a vario titolo segnalato, in anni recenti (penso agli studi di Gunther Teubner e Manuel Castells), ma che assume oggi proporzioni inedite e nuove implicazioni.

Tra le funzioni della socialità che hanno maggiormente risentito della repentina virtualizzazione c'è, senza dubbio, il lavoro. In attesa di conoscere, per il futuro, i termini concreti della risposta "inclusiva, sostenibile e resiliente" all'impatto della pandemia sul mondo del lavoro alla quale l'Organizzazione internazionale del lavoro attende³², nella nostra esperienza recente il mondo del lavoro ha dovuto confrontarsi con problemi concreti, non inediti e in parte già ricordati. Fra i molti, la tutela della *privacy* del lavoratore, i rischi connessi a una "tecnologia del controllo"³³, un problema sistematico di sicurezza dei processi (molto difficile da garantire con infrastrutture di uso domestico) e di protezione dei dati, l'assenza di un quadro regolatorio del lavoro agile e, ancora una volta, la difficoltà nell'accesso. La riorganizzazione del lavoro ha prodotto però anche un altro effetto, che ci introduce al tema conclusivo, quello degli spazi. Nei settori in cui era praticabile, il lavoro da remoto ha imposto una nuova cadenza ai ritmi consolidati dei lavoratori, che un indimenticabile Jacques Tati ha stilizzato nella giornata di monsieur Hulot, scandita da *métro-boulot-dodo*. Anche

32. Il Covid Response Committee si è insediato a giugno 2021: <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/covid-response/lang--en/index.htm>.

33. Juan Carlos De Martin, acuto interprete di queste realtà complesse, ha di recente ricordato le considerazioni conclusive della prima relazione annuale del Garante della privacy (1997), in cui Stefano Rodotà legava il destino della democrazia alla capacità sociale e politica di trasformare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tecnologie della libertà e non del controllo. Queste parole concludono il ciclo seminariale *Spazi virtuali*, che De Martin ha tenuto presso l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. La citazione è al minuto 36.08 della terza parte ed è disponibile in https://www.youtube.com/watch?v=_SLBSGGhtxE&t=1914s.

in questo caso, attendiamo studi sulla produttività in tempo di pandemia, per una riflessione che si riproporrà in esito della fase emergenziale. Si può però intanto notare che l'opera di ridefinizione dei tempi è possibile solo se vi sono spazi adeguati per realizzarla. Se cioè vi sia la possibilità materiale di "fare casa"³⁴ in questa nuova modalità, con ambienti suscettivi di essere adattati alle mutate esigenze, che non riguardano solo il lavoratore, ma tutti i componenti della sua famiglia (se ne ha una). La socialità virtuale ripropone dunque l'irriducibile questione dell'uguaglianza sostanziale, che sotto questo profilo si inscrive nel solco di una lunga storia degli "spazi privati"³⁵, che va dalla questione delle abitazioni di engelsiana memoria e alle teorie dell'alloggio minimo³⁶, senza peraltro esaurirsi nella prospettiva storica del XIX-XX secolo né in una dimensione meramente privata. Al contrario, secondo una certa linea interpretativa, la questione abitativa rappresenta uno dei modi di declinazione del legame fra proprietà e potere³⁷ e uno dei luoghi di maggiore addensamento delle diseguaglianze³⁸.

Un'analogia trasformazione ha del resto caratterizzato anche gli spazi pubblici, soprattutto urbani³⁹. Lo si percepisce nel mutato rapporto, se non proprio un'inversione dello sguardo⁴⁰, fra città e aree interne, la cui ripopolazione è stato e potrebbe continuare a essere un effetto non perverso della decompressione della socialità urbana⁴¹. Lo si misura soprattutto

34. E. Coccia, *Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità*, Einaudi, Torino 2021.

35. R.-H. Guerrand, *Spazi privati* (1986), in P. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 258-325.

36. L'*Existenzminimum* è l'Abitazione per il livello minimo di esistenza, motivo conduttore del II Congresso internazionale di architettura moderna (CIAM), svoltosi a Francoforte nel 1929.

37. I modi sono essenzialmente quattro: proprietà dei mezzi di produzione, degli alloggi, dello Stato, del resto del mondo (questione coloniale); T. Piketty, *Une brève histoire de l'égalité*, Éditions du Seuil, Paris 2021, spec. pp. 57-65.

38. Il referendum promosso dal comitato *Deutsche wohnen & co-enteignen* (<https://www.dwenteignen.de/>) allo scopo di proporre l'espropriazione di una cospicua percentuale degli immobili posseduti a Berlino dai grandi fondi immobiliari e conferirli a una gestione pubblica, celebrato il 26 settembre 2021, si inscrive entro queste premesse. Indipendentemente dall'esito del controllo di costituzionalità al quale deve essere sottoposto, si tratta di un'iniziativa di non secondaria rilevanza.

39. Alludo alla natura giuridica del bene 'spazio urbano': privato o privatizzabile, nell'auspicio inconfessabile di pochi; pubblico, secondo la tradizionale tassonomia proposta da molti; comune, nella riflessione più avanzata (che è partita, soprattutto, dalle ricerche di Elinor Ostrom); S. R. Foster, C. Iaione, *The City as a Commons*, in "Yale Law and Policy Review", 34, 2, 2016, pp. 281-349; S. R. Foster, C. Iaione, *Ostrom in the City: Design Principles for the Urban Commons*, in B. Hudson, J. Rosenbloom, D. Cole (eds.) *Routledge Handbook of The Study Of The Commons*, Routledge, London 2019, pp. 235-55.

40. A. De Rossi (a cura di), *Riabitare l'Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste*, Donzelli, Roma 2018.

41. La *Strategia nazionale aree interne* è una politica pubblica di sviluppo e coesione

nelle trasformazioni avvenute nelle città, una volta che siano state spogliate del loro vitale ruolo di teatro della socialità. Le città in tempo di pandemia assomigliavano a un teatro, sì, ma vuoto, perché privato della funzione essenziale di agorà, quella che consente di esprimere un’etica democratica di tipo deliberativo⁴², parte essenziale della socialità urbana (o meglio, della cittadinanza sociale⁴³). Erano perciò spazi inerti e disarticolati, forse piacevoli da contemplare ma rappresentativi di una perdita originaria, se si accoglie la tradizione per cui non si è, in realtà, cittadini, ma strutturalmente con-cittadini⁴⁴. Le città vuote sono state città innaturalmente silenti⁴⁵ e, fatalmente, città impaurite⁴⁶.

Com’era però inevitabile, il tessuto urbano, parte della metafora del corpo politico di cui la città è rappresentazione concreta, è lentamente tornato alla vita. La circolazione è ripresa in modo perfino frenetico, riempiendo il vuoto di quel paesaggio metafisico (che difficilmente potremo dimenticare) con una riconquistata socialità, che non è però esente da cri-

territoriale, promossa a livello nazionale dall’Agenzia per la coesione territoriale (<https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/>), su cui rinvio al cantiere aperto e alimentato dal Forum Disuguaglianze Diversità (<https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/aree-interne/>).

42. Non mi riferisco alla democrazia deliberativa che elide il momento della rappresentanza, ma alla razionalità comunicativa che dovrebbe sostenerla. Per le declinazioni dell’idea di democrazia deliberativa, rinvio a A. Floridia, *Un’idea deliberativa della democrazia. Genealogia e principi*, il Mulino, Bologna 2017.

43. Uno dei tre elementi costitutivi della cittadinanza, che è *civil, political, social*: T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class, and Other Essays*, Cambridge University Press, Cambridge 1950.

44. «Il senso autentico di *civis* non è ‘cittadino’, come vorrebbe una tradizione abitudinaria, ma ‘concittadino’. Molti usi antichi mostrano il valore di reciprocità che è inherente a *civis*, e che solo può rendere conto di *civitas* come nozione collettiva». É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indo-europee. I. Economia, parentela, società* (1969), Einaudi, Torino 2001, cap. IV, *Phílos*, pp. 257-71 (p. 258).

45. L. Muratori, *Guida acustica alla città*, in *The Passanger. Roma*, Iperborea, Milano 2021, pp. 31-43.

46. M. Filoni, *L’ala della notte imminente. Prospettive sulla città impaurita*, in C. Del Bò, M. Filoni, G. M. Labriola, *Politiche della città*, ETS, Pisa 2020, pp. 27-48. Traggo il riferimento, ma ricordo che per Filoni «l’universo simbolico prodotto dalla paura che assedia le nostre città» (p. 37) non è direttamente legato alla pandemia, ma è un paradigma che si dispiega prima e indipendentemente da essa. Una riflessione sul tema della paura dentro e dopo l’esperienza della pandemia si trova in M. Filoni, *Il calcolo della paura*, Einaudi, Torino 2021. Sullo sfondo, e in funzione di inquadramento, rinvio al politico (con un pannello hobbesiano che tocca il tema del terrore da contagio) tracciato da C. Ginzburg, *Paura reverenza terrore*, Adelphi, Milano 2015. Di paura come “tecnică” pervasiva nel tempo lungo e non solo in circostanze emergenziali parla Albert Camus in una pagina importante di *Combat* (19 novembre 1949), quando definisce il XX secolo “Le siècle de la peur”. J. Lévi-Valensi (édition établie, présentée et annotée par), *Camus à Combat* (Cahier Albert Camus, VIII), Gallimard, Paris 2002, pp. 608-13.

ticità e che non tutti sembrano disposti a riprodurre nei modi antecedenti alla cesura.

L'impressione diffusa è che, superata la fase acuta dell'emergenza, il ritorno progressivo alla normalità suggerisca una nuova progettazione delle forme di vita urbana, che ne riduca l'alienante dispersività. Risponde per esempio a queste esigenze 'la città dei quindici minuti', che, "come ogni cosa che si rispetti a questo mondo, ha un'origine e un nome francesi: *la ville du quart d'heure*": un'idea già circolante, che "ha subito un'accelerazione inaspettata a causa della pandemia"⁴⁷. Un'idea seducente ma perturbante, perché reca in sé promesse di indubbi vantaggi sotto il profilo della qualità della vita, ma anche potenziali restrizioni della pienezza dell'ethos urbano, che si nutre di esperienze spesso esorbitanti dai limiti del quarto d'ora.

Questo dibattito è puramente esemplificativo, ma vi si percepisce un motivo di fondo. Anche per il sapere e il lavoro, come per gli spazi, siamo chiamati a ripensare i modi in cui agisce la socialità e, nel farlo, a non sottovalutare l'attrito fra il prima e il dopo, rispetto all'evento epocale (la pandemia). Dalla semplice ricognizione di alcuni effetti della socialità disincarnata possiamo notare come oggi, recuperando una socialità tradizionale, si presentino vecchi problemi e nuove soluzioni. L'attitudine con cui accostarsi alle indubbio esigenze di riformulazione della socialità, nei diversi ambiti in cui si declina, non può consistere nel rifiuto delle possibilità aperte dalle inedite modalità emergenziali, né in una loro supina trasformazione in norma. Piuttosto, è necessario un lavoro di analisi, selezione e tessitura (simile alla ricucitura che Renzo Piano evoca riguardo alle periferie urbane) delle politiche di contrasto alle disuguaglianze, vecchie e nuove. Anche in questo caso, per quanto l'eccezionalità della circostanza non possa essere sottovalutata, lo scenario che si profila assume contorni familiari. L'esperimento della socialità disincarnata, che ho cercato di leggere sotto il profilo della disuguaglia, non sembra aver generato dilemmi senza soluzione, quanto aver aperto un orizzonte di possibilità, che sollecita il pensiero e l'azione.

Attingendo a un paradigma non esaurito, la questione può essere letta in termini di politica del diritto. Le scelte sul lavoro agile, sulla de-materializzazione del sapere, sulla rimodulazione della dimensione urbana non sono predeterminate né ineluttabili, in un senso o nell'altro, ma possono e

47. C. Ratti, *La città dei quindici minuti*, in "Corriere Innovazione (Corriere della Sera)", 28 maggio 2021; vi si riprendono i temi di un articolo (*The universal visitation law of human mobility*) confirmato da Ratti (direttore del Senseable City Lab del Department of Urban Studies and Planning del MIT) apparso su "Nature" il 26 maggio 2021 (<https://www.nature.com/articles/s41586-021-03480-9?proof=t+target%3D>).

devono essere oggetto di una progettazione, almeno in una certa misura. La questione, dunque, non è se si possano governare le vecchie e nuovissime istanze, ma il modo in cui farlo.

Come si può forse dedurre dalla ricostruzione fin qui proposta, mi pare che l'indicazione derivi, almeno in prima istanza, dal contesto entro cui ci si riconosce attori. Se assumiamo di agire in un ambiente disegnato dallo Stato costituzionale di diritto, la selezione degli interessi meritevoli di tutela, tesa a realizzare un'uguaglianza sostanziale, non può che avvenire nelle forme sviluppate dagli ordinamenti democratici, non solo sotto il profilo istituzionale, che pure indice enormemente, ma soprattutto sotto il profilo sociale. In questa seconda accezione, la riflessione sulle implicazioni della socialità (re-incarnata) suggerisce di uscire dall'isolamento (che fuor di metafora equivale ai modelli di pronunciato individualismo) e invocare un forte recupero di quella peculiare forma di socialità che sono i corpi intermedi, capaci di innervare ogni decisione di sostanza democratica.

Si tratta, com'è evidente, di un modello noto e quasi ormai vetusto, che però, inaspettatamente, trae rinnovata persuasività dal contesto globale in cui le isole statuali sono immerse, nella quasi irrilevanza. In questo frastagliato assetto, per evitare che l'irrilevanza scavi solchi sempre più profondi fra le disuguaglianze e il relativismo dei valori conduca sul piano inclinato del nichilismo, seppure di un nichilismo nobile⁴⁸, a quella peculiare forma di socialità che sono i corpi intermedi sarebbe utile fornire la prospettiva di un valore forte, che non casualmente è riemerso a più riprese in tempi recentissimi: la solidarietà, che il costituzionalismo contemporaneo consegna alla declinazione in ambito internazionale, se non globale⁴⁹. Anche sotto questo ambizioso profilo, abbiamo bisogno della socialità come del pane⁵⁰.

48. A. Bolaffi, *Il crepuscolo della sovranità. Filosofia e politica nella Germania del Novecento*, Donzelli, Roma 2002, *Introduzione*, spec. pp. XXI-XXVII.

49. Per una ricostruzione di questa utopia necessaria, concretamente legata al costituzionalismo contemporaneo ma non prigioniera della sua dimensione statuale, rinvio a S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari 2014, spec. pp. 84 ss., dove si affronta esplicitamente la sua pensabilità anche nell'orizzonte della globalizzazione.

50. Nella già vasta letteratura che studia gli effetti della pandemia nei più disparati campi, un articolo apparso nel 2020 su "Nature Neuroscience" ha presentato dati che associano le reazioni all'isolamento prolungato a quelle provocate dalla fame acuta: in queste forme di privazione sono sollecitate le stesse aree del cervello. L'*abstract* dell'articolo è consultabile in <https://www.nature.com/articles/s41593-020-00742-z>.

